

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

CORSO DI FORMAZIONE

PER DIRIGENTI SPORTIVI DI I LIVELLO

**Problematiche fiscali nella gestione di
un associazione sportiva dilettantistica**

Fabio Romei

Roma 11 giugno 2017

AGENDA

- **La gestione delle entrate da parte di una ASD**
- **L'attività istituzionale e commerciale**
- **I requisiti per godere delle agevolazioni fiscali**
- **Le buoni prassi: la tenuta dei libri sociali e la gestione delle assemblee annuali**
- **Dibattito e risposte ai quesiti**

PREMESSA

Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano, sotto il profilo fiscale, tra gli **enti non commerciali** di tipo associativo (art.148 TUIR), ossia gli enti diversi dalla società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Ai sensi dell' art. 73 TUIR "Per oggetto principale si intende l'attività' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attività' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato".

PREMESSA

Caratteristica degli “enti non commerciali” è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi come tali soggette ad imposta.

Le associazioni sportive dilettantistiche, possono essere, inoltre, considerate sotto il profilo fiscale **associazioni privilegiate** poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali di tipo associativo, possono usufruire, delle ulteriori norme di favore previste dall’art. 90 legge 289/2002 a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE E QUELLA COMMERCIALE

Sono assoggettati ad imposizione ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi IRES ed IRAP solo i proventi derivanti da attività commerciali.

Inoltre, ulteriore agevolazione è rappresentata dal fatto che, alcuni proventi pur essendo oggettivamente commerciali perdono, in base a specifiche disposizioni legislative, tale natura e non concorrono quindi alla formazione del reddito.

Occorre pertanto saper distinguere le entrate tra:

- proventi non commerciali o istituzionali
- proventi commerciali
- proventi esclusi dalla formazione del reddito imponibile

al fine di poter definire con correttezza gli obblighi sia di natura contabile che fiscale che derivano dallo svolgimento dell'attività posta in essere.

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Attività istituzionali

- Sono neutre fiscalmente
- Non rilevano ai fini delle imposte

Per attività istituzionale si intende in via generale quella resa in conformità e per il conseguimento delle finalità sociali e prevista dallo statuto e dall'atto costitutivo.

Attività commerciali

- sono rilevanti ai fini delle imposte
- sempre soggette ad obblighi contabili
- da contabilizzare separatamente dalle attività

Attività decommercializzate

Attività che, pur presentando i requisiti per essere considerate commerciali, sono considerate non commerciali per espressa previsione legislativa.

ENTRATE ISTITUZIONALI

☐ **ISTITUZIONALI – non rilevanti ai fini IRES ed IVA**

Ad esempio:

- Quote associative
- Quote di frequenza (corrispettivi specifici de - commercializzati) da soci e tesserati
- Corrispettivi per prestazioni di natura istituzionale effettuate in favore di altre associazioni facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale
- Elargizioni a titolo di liberalità da privati e/o enti pubblici
- Corrispettivi percepiti dalla vendita di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (giornalino sociale)

ENTRATE COMMERCIALI

COMMERCIALI – soggette ad IRES ed IVA

Ad esempio:

- Prestazione di servizi a non soci/associati
- Pubblicità e sponsorizzazione
- Vendita di materiale sportivo e altri beni
- Organizzazione di attività ed eventi aperti al pubblico con ingresso a pagamento
- Somministrazioni di alimenti e bevande (Bar e ristorante)
- Organizzazione di feste e stand gastronomici
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- Cessione diritti di ripresa radio-televisivi

Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 148

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Enti di tipo associativo. (ex art. 111)

Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Enti di tipo associativo. (ex art. 111)

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicita' commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

NON IMPONIBILITA'

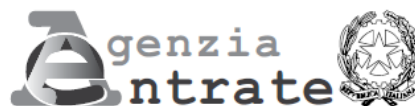
**QUOTE
CORRISPETTIVI
CONTRIBUTI**

di cui all'art. 148 TUIR e all'Art. 4 DPR 633/1972

E' SUBORDINATA A DUE CONDIZIONI:

1) Invio del modello EAS

2) Possesso dei requisiti qualificanti



MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

INVIO DEL MODELLO EAS

Entro 60 giorni dalla data di costituzione l'associazione deve presentare, per poter fruire delle agevolazioni fiscali il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas".

L'art. 30, DL n. 185/2008, infatti, subordina l'applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali ovvero della non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all'articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva) oltre che al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla **presentazione del modello EAS**.

INVIO DEL MODELLO EAS

La mancata presentazione del modello Eas comporta quindi la perdita dei benefici fiscali.

Pur essendo previsto dall' articolo 30 del DL n. 185 l'esonero dalla presentazione del modello EAS per *"le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale"* si ricorda, come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 9 aprile 2009, che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

REQUISITI QUALIFICANTI

- **essere una “associazione sportiva dilettantistica”**
- **conformità dello statuto alle norme tributarie**
- **attività svolta nei confronti di determinati soggetti**
- **attività inerente ai fini istituzionali**

ESSERE UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art.90 della L. n.289/02;
- regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni;
- iscritti al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

C.M. n.124/98, par. 5.2.1, del Ministero delle Finanze:

“a decorrere dal 1 gennaio 1998, non tutte le associazioni sportive ma solo le associazioni sportive dilettantistiche sono destinatarie del riformulato comma 3 La limitazione, che ha finalità antielusiva, è intesa ad identificare gli enti destinatari della previsione di non commercialità delle attività rese ai propri iscritti, associati o partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici ... come definite nell'ambito della normativa regolamentare dei predetti organismi cui l'associazione è affiliata”.



Legge del 27/12/2002 n. 289 - art. 90

Titolo del provvedimento:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Titolo del documento:

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

IL REGISTRO CONI

- **Fonti normative:** art. 7, L. n. 186/2004 e delibera istitutiva n. **1288 dell'11 novembre 2004** del Consiglio Nazionale del CONI.
- **Duplice valenza:** Stabilire uno strumento attraverso il quale **riconoscere ai fini sportivi** le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242.
- Stilare **l'elenco** delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7, L. 186/2004, cioè quello che il Coni deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

**REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
N°168344**

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N°242 E SUCC. MODIFICAZIONI

RICONOSCE AI FINI SPORTIVI

PER L'ANNO SPORTIVO IN SCADENZA AL 31/12/2012

BEACH VOLLEY ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

affiliata a **Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)**

Possono oggi ritenersi società o associazioni sportive dilettantistiche gli enti collettivi che siano:

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02
- prevedano l'accettazione in statuto delle norme del Coni e della Federazione o Ente di appartenenza
- affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- Iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

e

- **Che svolgano attività riconosciute come sportive dal Coni**

DELIBERA 1566/2016 C.N. 20/12/2016

Prima delibera:

*«.. Il Coni debba adottare ogni misura tesa alla **corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive.**»*

- **Approvazione del primo elenco di discipline riconosciute**

Presumibile collegamento con la circolare 1/16 del 01.12.2016 dell'Ispettorato Nazionale del lavoro

DELIBERA 1568 C.N. CONI 14/02/2017

Seconda delibera

*«l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche sia conseguita **esclusivamente** con riferimento alla pratica delle discipline sportive riportate nell'elenco allegato 1 che sostituisce integralmente l'elenco precedentemente approvato con la delibera CN n° 1566/2016»*

Approvazione secondo elenco modificato.

Variato ulteriormente con delibera CN Coni 12.05.2017 (Skyrunner)

DELIBERA 1568/2017 C.N. CONI

Tre tipologie di associazioni o società sportive dilettantistiche

a) Quelle che svolgono solo attività riconosciute come sportive dalla delibera in esame

- Non muta nulla sia che l'attività sia svolta in favore di una federazione o disciplina sportiva associata sia se svolta in favore di ente di promozione sportiva

b) Quelle che svolgono solo attività che non sono riconosciute come sportive dalla delibera in esame

- Non potranno mantenere l'iscrizione al registro e di conseguenza godere delle agevolazioni fiscali collegate

c) Quelle che svolgono sia attività riconosciute che attività non riconosciute

- Potranno mantenere l'iscrizione al registro ma le attività svolte non riconosciute non godranno delle agevolazioni previste per le sportive

DELIBERA 1568/2017 C.N. CONI

Questo comporterà che mentre, fino ad oggi, **l'indicazione in statuto generica** di svolgimento di attività sportive, di affiliazione a Federazioni non meglio individuate, poteva essere considerato requisito sufficiente, al fine di poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Coni e la successiva iscrizione nel registro apposito, **ora sarà necessario, in maniera vincolante, indicare nello statuto la tipologia di attività sportiva esercitata.**

Infatti solo se ed in quanto questa sia indicata tra quelle riconosciute dal Coni si potrà procedere all'iscrizione e al conseguente diritto a godere delle agevolazioni conseguenti.

DELIBERA 1568/2017 C.N. CONI

CRITERIO UTILIZZATO:

*«ritenuto opportuno accogliere parte delle richieste avanzate sia dalle FSN che dalle DSA che dagli EPS **nonostante alcune integrazioni non risultino conformi** ai tre principi ispiratori della lista originale:*

- a) Discipline sportive riconosciute dal CIO;*
- b) Discipline sportive riconosciute da Sportaccord*
- c) Discipline sportive presenti negli statuti delle FSN e delle DSA approvati dalla Giunta Nazionale Coni»*

DELIBERA 1568/2017 C.N. CONI

Fra i più noti non sono al momento compresi:

- Yoga, feldenkrais, shiatsu e tutte le attività “olistiche”;
- crossfit, TRX, pilates, zumbafitness e altre;
- alcune attività acquatiche e di “fitness in acqua” quali attività per gestanti e neonati, idro-bike, flat, rulli in acqua etc.
- poker sportivo, burraco e altri giochi di carte diversi dal bridge,
- altre attività quali MMA, Krav maga, Paintball, etc.
- Sprint ostacoli e freestyle ostacoli (parkour)

DANZA SPORTIVA: ELENCO DISCIPLINE AMMISSIBILI NEL REGISTRO

91	Danza Sportiva paralimpica
92	DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati
93	DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico
94	DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie
95	DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance
96	DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni
97	DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni
98	DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni
99	DANZE NAZIONALI Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni
100	DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali
101	STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati

DELIBERA 1568/2017 C.N. CONI

decorrenza

«le iscrizioni presenti nel registro valide per il corrente anno sportivo 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppure riferite a discipline non ammissibili secondo l'allegato 1. Per l'individuazione dell'anno sportivo 2017 farà fede la data di scadenza della affiliazione inserita nel registro dall'organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel periodo dal 2.1.2017 al 1.1.2018»

CONSEGUENZE

Le associazioni che promuovono solo discipline non presenti nell'elenco CONI non potranno più:

- 1) Erogare compensi sportivi o rimborsi forfetari (art 67, lett. m Tuir) ad istruttori, allenatori o collaboratori amministrativo gestionali**
- 2) Consentire la detrazione fiscale a chi effettua donazioni ad ASD**
- 3) Accedere al 5 per mille come ASD**
- 4) Non prevedere l'applicabilità dell'art. 149 del Tuir – perdita natura di Ente non Commerciale**

**MA POTRANNO IN OGNI CASO CONFIGURARSI COME ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
E GODERE DELLE NUOVE SPECIFICHE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

CONFORMITA' DELLO STATUTO ALLE NORME TRIBUTARIE

- *deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e/o registrata presso l'Agenzia delle Entrate*
- *deve contenere i requisiti previsti dall'art. 148 TUIR c. 8 e dall'art. 90, c. 18 e 18-bis, L. 289/2002*
- *deve recepire eventuali clausole particolari richieste dalle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva di appartenenza*

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ATTIVITÀ SVOLTA NEI CONFRONTI DI DETERMINATI SOGGETTI

Gli acquirenti dei servizi erogati dalle associazioni possono essere raggruppati in tre categorie:

- gli associati dell'associazione erogatrice del servizio;

- le altre associazioni che svolgono la medesima attività facenti capo ad un'unica organizzazione locale o nazionale e i rispettivi associati ;

- i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

ATTIVITÀ SVOLTA NEI CONFRONTI DI DETERMINATI SOGGETTI

Affinché scatti l'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi occorre che gli acquirenti dei servizi messi a disposizione dalla associazione sportiva non siano terzi rispetto alla medesima ma ne facciano parte,

- in senso ristretto come associati della stessa,
- o, in senso allargato, come tesserati della famiglia sportiva, leggasi FSN o EPS di appartenenza.

Tale appartenenza deve preesistere, temporalmente, al momento della iscrizione.

La ratio della norma consiste nella previsione che l'associazione che intende utilizzare l'agevolazione fiscale non offra un servizio al pubblico (regime di concorrenza con altri operatori economici di servizi che non hanno titolo per poter godere di tale agevolazione) ma ad un mercato ristretto e determinato di soggetti

ATTIVITÀ INERENTE AI FINI ISTITUZIONALI

Non tutte le prestazioni di servizi a fronte delle quali l'associato o il tesserato versa un corrispettivo specifico possono essere ritenute defiscalizzate ma solo quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Agenzia delle Entrate R.M. n.38/10 chiarisce che deve trattarsi:

“attività direttamente collegate agli scopi istituzionali dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali”

Orientamento già espresso C.M. n.124/98

“attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo”.

Es. prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività.

RISOLUZIONE N. 38/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 17 maggio 2010

OGGETTO: Chiarimenti in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici

Quesito 3

ALFA chiede di sapere se l'offerta di specifiche prestazioni agli associati quali quelle del “*bagno turco e dell'idromassaggio*” da parte di associazioni sportive dilettantistiche possa essere ricondotta tra le attività decommercializzate ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR.

Risposta

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei confronti degli associati dagli enti associativi ivi indicati devono, fra l'altro, essere effettuate “*in diretta attuazione degli scopi istituzionali*”.

Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini dell'applicabilità della disposizione agevolativa in argomento l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il “*naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo*”.

Le prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio non rientrano, quindi, nell'ambito applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività.

IL POSSESSO DEI “REQUISITI QUALIFICANTI” DEVE ESSERE SOSTANZIALE E NON SOLAMENTE FORMALE

il possesso dei requisiti formali ed il sostanziale rispetto degli stessi pone al riparo la A.S.D. dal rischio di contestazione della perdita del carattere di ente non commerciale

Regolarità formale



- Regolarità Statuto;
- Iscrizione Registro CONI;
 - Modello EAS;
- Rispetto adempimenti dichiarativi (Mod. UNICO e 770)
- Utilizzo strumenti bancari movimenti pari o superiori a € 1,000

Regolarità sostanziale



- Effettivo rispetto clausole statutarie
- Effettività del rapporto associativo/tesseramento
- Corretta procedura iscrizione/cancellazione soci
- Effettiva convocazione assemblee/C.D.
- corretta verbalizzazione riunioni assemblee/C.D.
- Regolare tenuta conservazione libri sociali
- Regolarità documenti contabili e ricevute
- Contabilità e Bilancio
- Documenti contabili e contratti.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa.

Tra le contestazioni più frequenti in sede di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate troviamo quelle relative all'assenza del vincolo associativo ed alla mancanza di democrazia interna sulla base di elementi quali la non corretta tenuta dei libri sociali.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

RISPETTO:

- del requisito della disciplina uniforme del rapporto associativo,
- dell'effettività del rapporto medesimo,
- del principio di democraticità

“In ogni caso, è indispensabile che alla qualifica di socio corrispondano pari diritti, per cui tutti i soci devono avere la stessa rappresentatività sociale ed i medesimi obblighi verso l'organizzazione a prescindere dalla qualifica rivestita.”

VERIFICA FORMALE

- Lo statuto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate?
- Lo statuto è redatto nel rispetto dei requisiti di cui all'art.90 della Legge 289/2002?
- Lo statuto è redatto nel rispetto dei requisiti di cui all'art.148, comma 8, del TUIR?
- L' associazione è iscritta nel Registro CONI?
- L' associazione ha inviato il Modello EAS?

VERIFICA SOSTANZIALE

- L'associazione promuove effettivamente attività sportive dilettantistiche?
- L'organizzazione è effettivamente qualificabile come "associazione" o si tratta di ditta individuale/azienda familiare/società?
- L'associazione è effettivamente senza scopo di lucro (diretto ed indiretto)?
- L'associazione tiene correttamente la contabilità e conseguentemente può dimostrare l'assenza di scopo di lucro?
- L'associazione – se in regime ex L. 398/1991 – ha effettuato tutte le transazioni di importo > € 516,46 tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione o secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli?

VERIFICA REGOLARITA' SOSTANZIALE

Questionario ai soci e agli utenti dell'impianto sportivo

- consapevolezza della qualifica socio;
- partecipazione/invito ad assemblee;
- conoscenza statuto e attività associative;
- conoscenza organi direttivi;
- partecipazione alla vita associativa;
- conoscenza dei bilanci;

INTERVISTA A FREQUENTATORI DI IMPIANTI GESTITI DA ASD

- 1) Da quanto tempo è iscritto all'ASD?
- 2) È mai stato convocato ad un'assemblea dei soci? Se sì, attraverso quali modalità?
- 3) Ha mai partecipato alle adunanze assembleari dei soci? Se sì, a quante e a quando risale la sua ultima partecipazione?
- 4) È mai stato coinvolto o quantomeno informato delle scelte gestionali e amministrative prese dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci?
- 5) È informato del contenuto del rendiconto economico annuale dell'Associazione? Se sì in quale modo ne è venuto a conoscenza?
- 6) Conosce la composizione del consiglio direttivo dell'Associazione? Se sì, indichi i nominativi dei membri del consiglio.

INTERVISTA A FREQUENTATORI DI IMPIANTI GESTITI DA ASD

- 7) Ha mai partecipato alla “vita sociale” dell’Associazione, ovvero allo svolgimento di attività ludiche, competizioni o altre iniziative - non rientranti nella semplice frequenza degli impianti sportivi - proposte dalla ASD (non dal singolo istruttore o da altro frequentatore)? Se sì, a quali iniziative/attività ha partecipato?
- 8) Si definisce “socio” oppure “semplice cliente” dell’Associazione?
- 9) Il prezzo che paga per la frequentazione degli impianti sportivi le da diritto a partecipare a qualsiasi attività, oppure solo ad alcune? Il pagamento avviene normalmente in contanti?
- 10) L’associazione pratica delle riduzioni sul prezzo mensile in caso di iscrizione per un periodo superiore al mese (trimestre o quadrimestre o semestre o anno) o altro tipo di promozioni? Sono previste riduzioni sul prezzo in caso di iscrizione di ulteriori componenti della stessa famiglia?
- 11) Secondo la sua esperienza, i prezzi corrisposti per i servizi ricevuti sono inferiori a quelli mediamente praticati da altri impianti sportivi di questa zona?

ALCUNI RILIEVI NELL' ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Non è una associazione perché

- l'attività è preordinata a distribuire gli utili sotto forma di compensi per collaborazioni/indennità di carica/canoni di locazione etc.;
- L'attività istituzionale in realtà è meramente strumentale a reperire fondi per lo svolgimento dell'attività commerciale

Le attività svolte in realtà non sono agevolate in quanto ...

- Non riconducibili alle finalità istituzionali del sodalizio;
- Rivolte a persone che in realtà non erano soci

ALCUNI RILIEVI NELL' ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Non è una associazione perché

- a) *Le assemblee dei soci non vengono correttamente convocate (le modalità di convocazione non sono idonee; il consiglio direttivo effettua la convocazione secondo modalità diverse rispetto a quelle indicate in statuto; non viene conservata la convocazione e quindi di questa non c' è traccia);*
- b) le delibere delle assemblee convocate sono nulle per mancanza del numero legale;
- c) l'adunanza in seconda convocazione risulta fittizia ed esclusivamente strumentale al raggiungimento di un numero di soci inferiore al fine di raggiungere il quorum richiesto per la sua validità;
- d) I verbali dell'assemblea non sono sottoscritti/i verbali dell'assemblea sono sottoscritti solo dal presidente e dal segretario e manca un registro presenze che possa provare l' effettiva partecipazione dei soci;
- e) non sono stati rispettati i vincoli statutari previsti per l' ammissione dei soci;

Continua ...

ALCUNI RILIEVI NELL' ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Non e' una associazione perché

f) i fruitori non sono soci in quanto non c'è delibera di ammissione/ il libro soci non viene tenuto in modo tale da rendere identificabili i soci e conseguentemente non si hanno gli elementi per verificare che i fruitori delle prestazioni siano veramente soci;

g) L'adesione è contestuale alla fruizione di un servizio;

h) il vincolo associativo risulta temporaneo: i soci versano corrispettivi per partecipare a corsi di durata infra annuale, terminato il corso non possono partecipare alla vita associativa a meno che non si iscrivano ad altra attività dietro pagamento di altro corrispettivo;

i) le cariche elettive vengono ricoperte sempre dalle stesse persone e non risulta dai verbali la relativa nomina a scadenza – statutaria – del mandato;

l) non viene garantita trasparenza gestionale perché il rendiconto finanziario risulta "illeggibile" ;

Continua ...

ALCUNI RILIEVI NELL' ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Non è una associazione perché

m) gli utenti sono esclusivamente minorenni ai quali non viene riconosciuto il diritto di voto mentre i maggiorenni - componenti il Consiglio Direttivo ed istruttori sportivi - hanno tutti un interesse economico (diretto o indiretto) nell'associazione;

n) la gestione delle attività è improntata su criteri di natura prettamente commerciale quali:

- utilizzo di strumenti pubblicitari senza specificare che trattasi di attività realizzata da associazione e rivolta esclusivamente ai soci;
- previsione di sconti;
- stipula di accordi con società finanziarie per il pagamento di corsi da parte dei soci.

Continua ...

ALCUNI RILIEVI NELL' ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Non è una associazione perché

- o) Lo statuto non è a norma dell' art.90 della Legge 289/2002;
- p) manca l'iscrizione nel Registro CONI;
- q) l'attività promossa non è in realtà riconducibile alle attività sportive (utilizzo elusivo dell'associazione sportiva dilettantistica)

Continua ...

MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

FINO AL 2010 NESSUN PROBLEMA SE L' ASSOCIAZIONE ERA AFFILIATA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dei controlli sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, farà riferimento ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte, intendendo tali i soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio effettuato dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva mediante l'affiliazione.

Agenzia delle Entrate nota prot.114517 del 26/07/2011

IL PRINCIPIO

Gli enti di tipo associativo non godono di uno status di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 2 (nel testo applicabile nella specie *ratione temporis*) - svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto del cit. D.P.R. n. 917, art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, una deroga alla disciplina generale, fissata dal D.P.R. n. 917, artt. 86 e 87, secondo la quale l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ.

Cassazione Civile, sez. V, 25.11.2008, n.

28005

E' A CARICO DEL CONTRIBUENTE L'ONERE DELLA PROVA DEL DIRITTO AL GODIMENTO DELLA AGEVOLAZIONE FISCALE

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Osservazioni

- carenza degli elementi statutari obbligatori - mancata registrazione dello statuto
- Mancanza del vincolo associativo (soci/clienti)
- Democraticità e partecipazione alla vita associativa
- temporaneità del rapporto associativo
- inosservanza dello statuto (convocazioni, assemblee rinnovo cariche sociali)
- Attività svolte non conformi ai fini istituzionali
- Contenuto e tenuta dei libri sociali
- Distribuzione indiretta di utili
- Corrispettivo per il subentro nella gestione
- Vincoli familiari tra gli amministratori
- Adozione di strategie di prezzo/offerta tipica di un ente commerciale

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Osservazioni

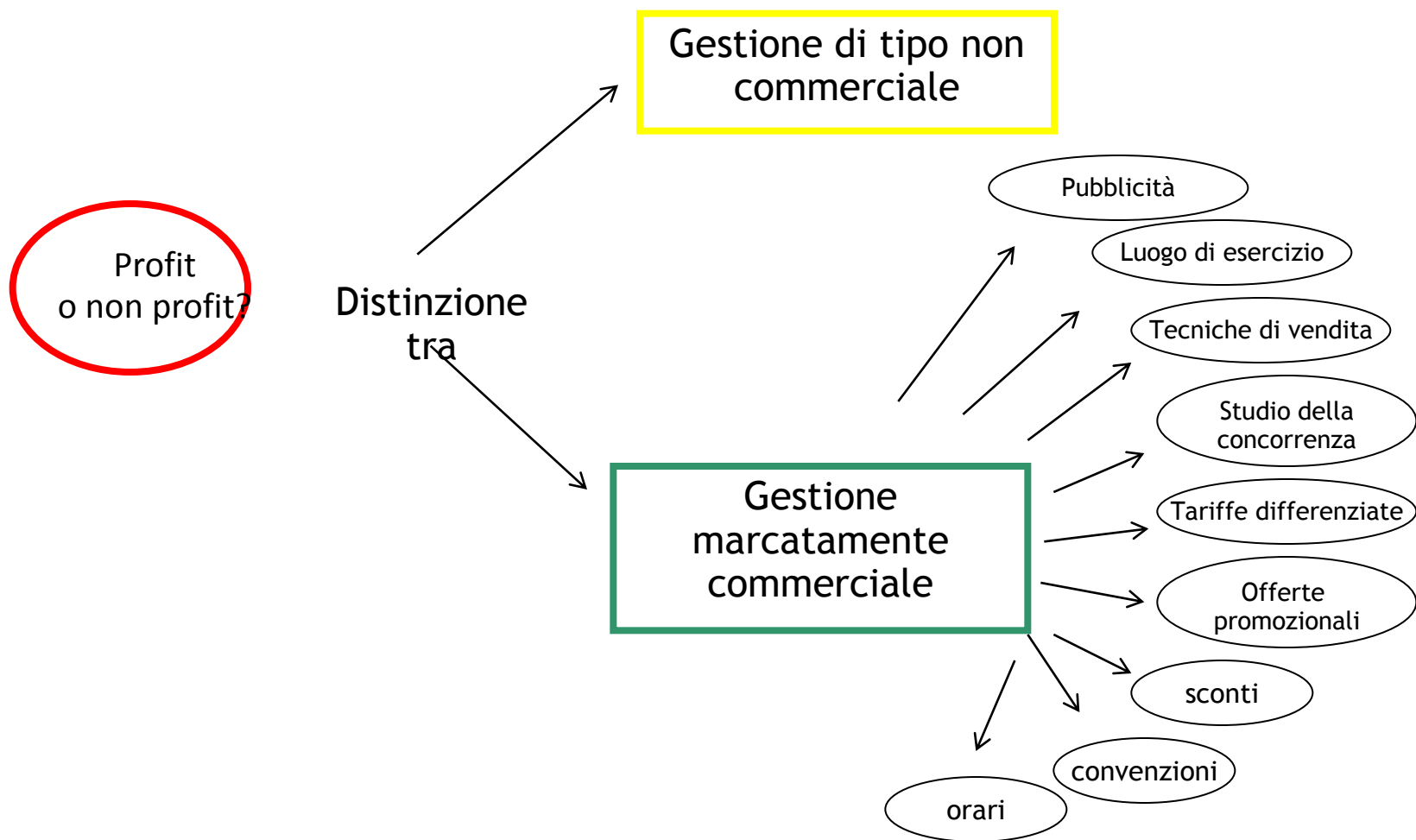
Nelle Associazioni sportive dilettantistiche

- Mancata iscrizione Registro CONI
- Assenza attività agonistica
- Mancate indicazioni della finalità dilettantistica nella denominazione sociale
- Violazione del divieto di distribuzione degli utili (L.R. che percepisce rilevanti compensi come istruttore)

Regime forfetario Legge 398/1991

- Decadenza per supero del plafond di € 250.000,00
- Decadenza per mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti
- Riclassificazione attività pubblicitaria in sponsorizzazione
- Antieconomicità delle spese di sponsorizzazione (nuovo filone di contestazioni - opera sugli sponsor);
- Emissione fatture per operazioni inesistenti;

Criteri



LIBRI SOCIALI

Strettamente correlati al rapporto associativo, sono i quesiti inerenti i libri sociali

- Libro soci
- Libro verbali assemblea
- Libro verbali consiglio direttivo



Direzione Regionale FVG



Protocollo d'intesa

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del F.V.G.

e

Comitato Regionale Coni del F.V.G.

Prime risposte ai quesiti posti

dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia

Incontri

- Trieste, 10 novembre 2014
- Udine, 17 novembre 2014
- Ronchi dei Leg., 24 novembre 2014
- Pordenone, 29 novembre 2014
- Tolmezzo, 13 dicembre 2014
- Palmanova, 2 febbraio 2015

A cura di

- Tamara Trevisan
- Mauro Bressan
- Corrado Giona
- Linda Lissiach
- Arianna Masci

15.CIVILISTICA:

LIBRO SOCI

Quali gli obblighi e le modalità di tenuta

La tenuta del libro soci o elenco soci costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.

*A tal fine, l'associazione deve indicare nel libro/elenco i **dati dei soci** precisando l'eventuale qualifica rivestita all'interno dell'organizzazione (ad esempio: **fondatori**, cioè dei soci che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione, **ordinari e quelli che compongono il Consiglio Direttivo**, ecc.), **elencati in modo progressivo per data di domanda di richiesta di iscrizione, che non coincide con la data di avvenuta iscrizione.***

*Per dati dei soci si intendono tutti i **dati anagrafici** classici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti ed anche gli eventuali dati di un documento di riconoscimento.*

Non sono previste modalità di tenuta del libro (non è in particolare necessaria la sua vidimazione o la sua numerazione) e potrebbe pertanto essere costituito dalla somma delle singole domande di adesione dei soci, corredate dalla delibera di ammissione dell'organo statutariamente preposto.

La conservazione del modulo di adesione in cui traspare la volontà di aderire ad un'associazione, con l'acquisizione altresì del consenso al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili (quali si configurano le informazioni contenute nel certificato medico acquisito e conservato dall'associazione), risulta in ogni caso strumento di tutela per le associazioni stesse.

*La domanda di ammissione, quindi, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli **elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo.***

Si tenga presente, infine, che i libri raccontano la storia dell'associazione: vanno quindi aggiornati periodicamente (in base alle domande di ammissione ricevute ed accettate nel periodo di riferimento ed alle dimissioni) e conservati con diligenza

16.CIVILISTICA:

SOCI

Quali sono le procedure obbligatorie circa l'ammissione di nuovi soci? E' possibile che il consiglio direttivo deleghi un consigliere circa l'accoglimento delle domande di ammissione e l'espletamento delle procedure?

RISPOSTA:

La domanda di ammissione, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo.

*Per quanto riguarda le modalità di accettazione della richiesta di ammissione, dipende da quanto previsto dallo Statuto; tendenzialmente esistono due casistiche principali: la prima è quella in cui è il **Direttivo** che si riunisce in apposita seduta a doverlo fare, la seconda è quella in cui questa incombenza è delegata al **Presidente**.*

Qualora la competenza spetti al Consiglio Direttivo, quest'ultimo può valutare di conferire la delega disgiunta ad uno o più Consiglieri purché lo statuto non preveda dei requisiti di ammissione a soci che implicano, necessariamente, una valutazione collegiale.

In presenza della delega disgiunta, il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

Si rammenta che gli articoli 148, comma 8, del TUIR e 4, comma 7, del DPR n. 633 del 1972, prevedono che tali associazioni possano avvalersi dei benefici fiscali a condizione che i soggetti interessati si conformino ad alcune clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le quali compare anche quella relativa all'indicazione dei criteri di ammissione nonché di esclusione dal vincolo associativo.

continua

Una volta accettata la richiesta di iscrizione, ogni socio manterrà la propria qualifica di socio ordinario a meno che non venga per qualche motivo espulso dall'associazione, oppure deceda o per altre circostanze specificate nello Statuto (l'eventuale data di annullamento dell'iscrizione va riportata nel Libro Soci); pertanto, ciascun socio non dovrà presentare ogni anno domanda di iscrizione, ma rinnoverà la propria carica sociale versando semplicemente la corrispondente quota. Nel caso in cui un socio non versi la quota sociale, il suo nominativo dovrà comunque rimanere nel Libro Soci e verrà annotato il mancato pagamento della quota per il relativo anno sociale.

Si tenga, infatti, presente che secondo la normativa sopra richiamata tra le clausole obbligatorie vi è anche quella che prevede che sia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

19. CIVILISTICA: ASSEMBLEA

Modalità obbligatorie/opportune sulla verbalizzazione delle assemblee e dei consigli direttivi

RISPOSTA:

I libri o registri verbali contengono sinteticamente le delibere assunte dagli organi dell'associazione (es: Assemblea e Consiglio Direttivo) e, su richiesta degli interessati, le opinioni dagli stessi espresse, soprattutto quando in dissenso rispetto alla volontà espressa dalla maggioranza.

Nel libro verbali del Consiglio devono risultare tutti i verbali relativi alle riunioni del Consiglio direttivo. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. Nel libro verbali assemblee devono risultare tutti i verbali relativi alle assemblee dei soci. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. L'assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, e tutte le volte che i soci lo ritengano necessario durante la vita dell'associazione.

Si evidenzia l'opportunità di indicare i nominativi dei partecipanti alle assemblee anche al fine della verifica delle maggioranze previste dallo statuto e dell'effettiva partecipazione degli associati alla vita associativa.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea viene indicata normalmente la prima e la seconda convocazione (da convocare almeno a ventiquattro ore dalla prima), affinché non si renda necessario procedere ad una seconda comunicazione qualora l'Assemblea non sia stata validamente costituita. Appare importante ricordare la necessità che risulti il verbale della prima convocazione affinché l'adunanza in seconda convocazione non sia considerata meramente strumentale ad aggirare il vincolo del numero minimo di soci presenti.

Si sottolinea come i verbali siano prima di tutto strumenti essenziali per tutelare i soci nei rapporti interni. Nelle associazioni prive di personalità giuridica (o non riconosciute), delle obbligazioni risponde infatti chi agisce in nome e per conto dell'associazione a prescindere dalla carica rivestita.

Da un punto di vista prettamente fiscale, si rammenta come l'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l'uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

continua

*In particolare, si richiama la disposizione recata dall'articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra l'altro, "le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali". Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le **modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio.***

*Tuttavia, si può ritenere che l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell'apposizione in bacheca dell'avviso di convocazione) o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, **singolarmente considerati**, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la **decadenza dai benefici fiscali** (ad es., le agevolazioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR e quelle previste dalla legge n. 398 del 1991) qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità*

Gr@zie per l'attenzione

